

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
93/C 63/01	ECU .....	1
93/C 63/02	Un dialogo aperto e strutturato tra la Commissione e i gruppi d'interesse .....	2
93/C 63/03	Maggior trasparenza nei lavori della Commissione .....	8
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
<b>Commissione</b>		
93/C 63/04	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/556/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina .....	11
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
93/C 63/05	Phare — biocoating installation — Gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo della Romania per un progetto finanziato nell'ambito del programma Phare .....	12
93/C 63/06	Servizi di supporto informatico .....	13

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
93/C 63/07	Bando di gara relativo alla valutazione del programma d'azione comunitaria per la formazione professionale dei giovani e la loro preparazione alla vita adulta e lavorativa (Petra) .....	14
93/C 63/08	Bando di gara relativo ad uno studio sugli acquisti transfrontalieri nelle regioni di confine della Comunità .....	15

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

4 marzo 1993

(93/C 63/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,9473	Dollaro USA	1,18520
Corona danese	7,44368	Dollaro canadese	1,47202
Marco tedesco	1,94030	Yen giapponese	138,349
Dracma greca	261,966	Franco svizzero	1,79819
Peseta spagnola	139,451	Corona norvegese	8,25139
Franco francese	6,58500	Corona svedese	9,07867
Sterlina irlandese	0,799571	Marco finlandese	7,06382
Lira italiana	1853,64	Scellino austriaco	13,6524
Fiorino olandese	2,18172	Corona islandese	77,0857
Scudo portoghese	178,480	Dollaro australiano	1,67284
Sterlina inglese	0,816538	Dollaro neozelandese	2,24897

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

## Un dialogo aperto e strutturato tra la Commissione e i gruppi d'interesse

(93/C 63/02)

### I. INTRODUZIONE

La Commissione si è sempre dimostrata aperta agli apporti esterni, nella convinzione che tale processo sia fondamentale per lo sviluppo delle sue politiche. Il dialogo, infatti, si è dimostrato proficuo tanto per l'istituzione che per le parti esterne interessate, e i funzionari della Commissione, consapevoli dell'utilità di tali apporti, guardano ad essi con favore.

La Commissione, in particolare, è nota per la sua accessibilità ai gruppi d'interesse, una caratteristica che, senza dubbio, deve essere conservata. È nel suo stesso interesse, infatti, comportarsi in tal modo, poiché i gruppi d'interesse possono fornire ai servizi informazioni tecniche e consigli costruttivi. L'attuale comunicazione sorge dalla convinzione che, ponendo su una base leggermente più formale tali relazioni, esse risulteranno più trasparenti a vantaggio di tutti gli interessati.

Con il presente documento si intende, quindi, mettere in atto gli impegni previsti dal programma di lavoro della Commissione per il 1992, secondo cui «le relazioni fra le istituzioni comunitarie e i gruppi d'interesse, per quanto utili, richiedono una migliore definizione. La Commissione rifletterà in merito alla creazione di un codice di buona condotta inteso a disciplinare le sue relazioni con coloro che, nell'esercizio della propria professione, agiscono come interlocutori. Ciò non intende naturalmente mettere in discussione né la libera attività dei gruppi professionali, né la necessità di fare proseguire il dialogo con i comitati istituzionali.»

Questo documento dovrebbe essere considerato nell'ambito di un dibattito più ampio sulla dichiarazione relativa al diritto di accesso all'informazione, allegata al Trattato sull'Unione europea, e sulla dichiarazione di Birmingham, che auspicava una Comunità più aperta, capace di garantire un dibattito pubblico basato su una migliore informazione. Esso affronta in dettaglio, tuttavia, solo una delle questioni connesse a tali dichiarazioni, cioè le relazioni con i gruppi d'interesse.

Di particolare peso a questo proposito sono le questioni più generali, connesse alle due dichiarazioni, relative all'ampliamento della partecipazione all'atto dell'elaborazione delle proposte della Commissione e ad una più ampia disponibilità dei documenti della Commissione stessa. Tali problemi vengono affrontati in una comunicazione a parte sulla trasparenza.

### II. GRUPPI D'INTERESSE

La Commissione viene frequentemente contattata dai rappresentanti dei gruppi d'interesse, che possono essere suddivisi in organizzazioni non a scopo di lucro (associazioni/federazioni europee e (inter)nazionali) e organizzazioni a scopo di lucro (consulenti legali, ditte di pub-

bliche relazioni e affari pubblici, esperti). Le prime sono in larga misura, anche se non esclusivamente, organizzazioni professionali. Nel caso del secondo gruppo, invece, si tratta di persone che spesso agiscono su incarico di terzi per presentarne e difenderne gli interessi. Una tale distinzione fra gruppi d'interesse a scopo di lucro e non a scopo di lucro è, entro certi limiti, arbitraria. Tuttavia, viene considerata utile ai fini di questa comunicazione.

#### La situazione attuale

Si ritiene che attualmente a Bruxelles agiscano circa 3 000 gruppi d'interesse di vario tipo, che impiegano fino a 10 000 persone impegnate nel settore delle lobby. Questo numero comprende più di 500 federazioni europee ed internazionali (con più di 5 000 membri appartenenti ad associazioni nazionali). In questa città esistono, inoltre, 50 uffici di rappresentanza di Länder, enti regionali e locali (alcuni di essi possono essere inseriti nella struttura istituzionale della Comunità e questa comunicazione riguarda pertanto solo le loro attività esterne a tali strutture), più di 200 ditte individuali con rappresentanza diretta, e circa 100 consulenti (gestione e relazioni pubbliche) più molti altri che trattano affari comunitari. In Belgio 100 studi legali sono specializzati in diritto comunitario, una materia ampiamente diffusa anche in altri paesi (sia Stati membri che paesi terzi).

L'Atto unico europeo, insieme ai progressi del programma del Libro bianco, ha stimolato un netto aumento dell'attività lobbistica a livello comunitario. Parallelamente si è assistito a uno spostamento nella richiesta di informazioni da un livello generale a uno specifico. Prova di questo si trova nel fatto che i consulenti indipendenti hanno cominciato a concludere con i clienti contratti di controllo della situazione. Inoltre, le organizzazioni in questione cercano di esercitare la propria influenza direttamente e/o tramite intermediari, come, ad esempio, esperti, e a questo scopo un numero sempre più elevato di grandi aziende di paesi terzi ha cominciato ad aprire uffici a Bruxelles.

Oltre a ciò, alcuni di questi gruppi d'interesse rappresentano il canale tramite cui numerosi settori mettono a disposizione della Commissione la loro competenza tecnica specifica come, ad esempio, all'atto della stesura di regolamenti tecnici.

Si sono sviluppate essenzialmente due forme di dialogo fra la Commissione e i gruppi d'interesse: tramite comitati consultivi e gruppi di esperti che assistono la Commissione nell'esercizio delle proprie competenze, e mediante contatti con tali gruppi su base specifica e non strutturata. La natura e la frequenza di questi contatti possono variare.

Non esistono regolamenti espliciti della Commissione per quanto riguarda i rapporti in questione (come accreditamento, registrazione, codice di condotta). La linea gene-

rale della Commissione, tuttavia, consiste nel non concedere privilegi a gruppi d'interesse, come il rilascio di permessi d'ingresso e accesso preferenziale alle informazioni, né fornire loro un riconoscimento ufficiale con lo status di consulenti. La Commissione, infatti, ha sempre desiderato mantenere un dialogo che sia il più aperto possibile con tutte le parti interessate, senza dover imporre un sistema di accreditamento. I servizi della Comunità hanno redatto inventari in cui sono elencate le associazioni commerciali, agricole, industriali e altre associazioni professionali di rilievo in ambito comunitario, come primo passo per la ricerca di una maggiore convergenza con i gruppi d'interesse.

Se non si riscontrano problemi generali relativi a tali contatti, si sono, tuttavia, avuti casi in cui si è assistito a una maggiore aggressività dei lobbisti. Si sono verificate irregolarità come la vendita di minute e documenti ufficiali, l'uso illecito di simboli della Commissione per presentarsi al pubblico, il possesso di una tessera stampa, che garantisce accesso diretto alle conferenze stampa e ai comunicati stampa. Una delle ragioni addotte per spiegare il successo del commercio di documenti della Commissione è il lungo periodo di tempo necessario per ottenerli attraverso i canali ufficiali (questo è dovuto in parte ai ritardi inevitabili inerenti al processo di traduzione). Esistono però anche problemi di riservatezza.

#### Altre istituzioni CE

In merito alle relazioni con i gruppi d'interesse, inoltre, sono stati presi contatti con altre istituzioni comunitarie (Parlamento europeo e Consiglio) e con il Comitato economico e sociale. La «commissione per il regolamento» del Parlamento europeo ha formulato (3 ottobre 1992) una raccomandazione per l'ufficio di presidenza allargato sulle norme che regolano la rappresentanza dei gruppi d'interesse presso tale istituzione. Vengono proposti un registro, un codice di condotta, diritti connessi alla registrazione, come l'accesso al PE e ai suoi documenti, e una procedura di applicazione.

#### Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali

Nella maggior parte degli Stati membri non sono state definite procedure formali per le lobby. Nei casi in cui tali norme esistono, esse regolano essenzialmente i rapporti fra il Parlamento e le lobby stesse. Un certo inquadramento formale a questo proposito esiste nella Repubblica federale di Germania, negli Stati Uniti, in Canada e alle Nazioni Unite. Nel Regno Unito è in corso di elaborazione una politica simile, mentre gli USA sono il paese in cui tale materia è stata maggiormente codificata (cfr. allegato I). Gli elementi chiave delle varie procedure esistenti sono l'accreditamento, la registrazione, gli inventari, i codici di condotta, la gestione e l'applicazione delle norme fissate.

#### Principi guida

Per definire le relazioni future della Commissione con i gruppi d'interesse è necessario seguire una serie di principi guida.

Le relazioni fra la Commissione e i gruppi d'interesse, devono restare aperte, in conformità del principio di un'amministrazione aperta, secondo una prassi affermata nel corso di molti anni ma che potrebbe essere ulteriormente estesa.

La Commissione, per quanto tenda a favorire le (con)federazioni europee rispetto ai rappresentanti di organizzazioni individuali o nazionali, è tenuta a garantire un uguale trattamento a tutti i gruppi d'interesse, affinché ogni parte interessata, indipendentemente dalle dimensioni o dal sostegno finanziario, abbia l'opportunità di essere ascoltata.

Nel trattare con i rappresentanti di gruppi d'interesse, i funzionari della Commissione dovrebbero sapere con esattezza chi sono le persone che hanno di fronte e conoscere le loro attività.

Per quanto la Commissione possa seguire la sua propria linea riguardo ai rapporti con tali gruppi, essa dovrebbe tenere in considerazione anche l'ipotesi di conformarsi alla politica di altre istituzioni CE in questo campo.

Si dovrebbero adottare procedure semplici che riducano al minimo le risorse umane e finanziarie e lo sforzo amministrativo richiesti.

### III. POLITICA FUTURA

Come primo passo, deve essere presa una serie di misure atte a chiarire e meglio strutturare le relazioni della Commissione con i gruppi d'interesse:

#### Inventario

Le informazioni relative a organizzazioni non a scopo di lucro sono attualmente conservate all'interno della Commissione in modo disorganico e frammentario da singole direzioni o servizi e sono pertanto di difficile consultazione. È auspicabile integrare questi dati in un unico inventario e farne uno strumento d'informazione esaustivo. Nel nuovo inventario si farà anche riferimento alle informazioni rilevanti sui gruppi in oggetto in possesso di altre istituzioni, come il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo.

Questo strumento sarà utile tanto per i funzionari della Commissione quanto per gli esterni. Potrebbe essere opportuno affidare al settore privato la preparazione, realizzazione e aggiornamento dell'inventario, ma le voci dovrebbero essere controllate dalla Commissione.

L'inventario potrebbe contenere le seguenti informazioni:

- nome dell'organizzazione,
- indirizzo/telefono/telefax,
- data di costituzione,

- natura giuridica e struttura,
- nomi dei funzionari superiori,
- nomi delle organizzazioni collegate,
- obiettivi principali dell'organizzazione.

L'inserimento nell'inventario non comporterà alcun riconoscimento ufficiale da parte della Commissione, né garantirà la concessione di privilegi come l'accesso speciale a informazioni, edifici, funzionari, ecc. La responsabilità per le informazioni fornite e per la loro esattezza sarà ovviamente dell'organizzazione in questione.

Per quanto riguarda le lobby a scopo di lucro, come esperti, consulenti giuridici, relazioni pubbliche/politica pubblica e altre ditte private, è difficile per la Commissione stabilire con precisione quali includere nell'inventario. Si incoraggia pertanto tale settore a redigere il proprio inventario inserendovi tutte le informazioni rilevanti. Il registro che il Parlamento europeo intende elaborare sulle lobby costituirà senza dubbio per il personale della Commissione un'altra utile fonte di informazioni.

La Commissione prevede di lavorare in stretto contatto con il Parlamento europeo in materia di gruppi d'interesse. In tale collaborazione il Parlamento potrebbe svolgere un ruolo di guida per quanto riguarda l'elaborazione e la gestione degli strumenti summenzionati.

L'obiettivo è elaborare una base dati comune per le due istituzioni, anche se questo implica che i dati in questione verranno utilizzati per scopi diversi da ciascuna di esse.

I dati su organizzazioni non a scopo di lucro raccolti dalla Commissione e quelli raccolti dal Parlamento europeo verranno pertanto inseriti in un'unica base dati.

#### **Codice di condotta**

Dovrebbe essere raggiunta un'ampia convergenza fra la Commissione e i gruppi d'interesse su alcune norme fondamentali di comportamento. Nel corso di molti anni, le due parti hanno seguito principi di condotta che la Commissione vorrebbe continuassero ad essere applicati da tali gruppi (sia a scopo di lucro che non a scopo di lucro). La Commissione, pertanto, incoraggia i settori interessati a redigere i propri codici di condotta. Molte delle organizzazioni in questione hanno già esperienza in questo campo e sono pertanto nella miglior condizione per elaborare e applicare tali codici, i cui requisiti minimi dovrebbero includere i principi elencati nell'allegato II. Chiaramente, se le lobby desiderano operare secondo un codice di condotta più rigido di quello delineato, sono libere di farlo.

La Commissione ritiene che i gruppi d'interesse debbano aver modo di organizzarsi liberamente e senza interferenze da parte del settore pubblico, ma si riserva il diritto

di controllare la situazione, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni a scopo di lucro.

#### **Diritti e obblighi del personale della Commissione**

Il titolo II dello Statuto dei funzionari stabilisce mezzi sufficienti ed adeguati per regolarizzare il comportamento dei dipendenti della Commissione in questa materia. Di particolare rilevanza in relazione alle lobby sono le seguenti disposizioni di questo titolo: accettazione di doni (articolo 11); esercizio di un'attività esterna (articolo 12); impieghi dopo aver lasciato il servizio (articolo 16); discrezione riguardo alle informazioni e ai documenti (articolo 17) e dichiarazione dell'attività del coniuge in caso di conflitto di interessi (articolo 13). Oltre a una nota amministrativa di recente pubblicazione, sono state elaborate delle linee di condotta che verranno sottoposte fra breve all'attenzione di tutto il personale comunitario.

La DG IX rivedrà il testo dei contratti della Commissione con il personale temporaneo, al fine di conformarli alle disposizioni del titolo II dello Statuto dei funzionari.

In linea con le proposte di un gruppo di lavoro sull'articolo 16 dello Statuto dei funzionari, a partire dal 1° gennaio 1993 verrà costituito un comitato incaricato di definire la posizione della Commissione su ogni possibile caso di conflitto di interessi fra l'attività svolta da un funzionario dopo aver lasciato la Commissione e quelle che erano le sue responsabilità quando era in servizio presso la Commissione. A tempo debito il comitato riesaminerà i propri criteri di valutazione sulla base di singoli casi trattati. Tale comitato sarà composto dal Segretario generale, dai direttori generali della DG IX e del Servizio giuridico e da altri due direttori generali. In casi specifici il comitato inviterà anche il Direttore generale del personale.

#### **IV. MISURE**

La Commissione continuerà a promuovere un dialogo aperto e strutturato con i gruppi d'interesse. Come ulteriore passo in questa direzione, sono state adottate le seguenti misure:

##### **Gruppi d'interesse**

La Commissione elaborerà un unico inventario delle organizzazioni non a scopo di lucro, raccogliendo i dati già disponibili e rendendo così questo strumento d'informazione più completo.

Si incoraggerà il settore delle organizzazioni a scopo di lucro a redigere il proprio inventario. In generale, la Commissione si impegnerà ad agire in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, che potrebbe avere un ruolo di guida nell'elaborazione e nella gestione della base dati sui gruppi d'interesse.

Si incoraggeranno inoltre i gruppi d'interesse (sia a scopo di lucro che non a scopo di lucro) a definire volontariamente codici di condotta in cui siano inclusi i requisiti minimi elencati nell'allegato II. Si stabiliranno

contatti con l'Associazione internazionale della stampa per discutere il problema dei giornalisti che lavorano anche per le lobby.

Il Segretariato generale garantirà un'appropriata applicazione di queste norme.

#### **Personale della Commissione**

Si ricorderanno ai funzionari i loro diritti e obblighi in base al titolo II dello Statuto dei funzionari. A questo scopo è stata redatta un'apposita comunicazione. La DG IX rivedrà il testo dei contratti della Commissione con il personale temporaneo, al fine di conformarli alle disposizioni del titolo II dello Statuto dei funzionari.

A partire dal 1° gennaio 1993 verrà costituito un comitato composto dal Segretario generale, dai Direttori generali della DG IX e del Servizio giuridico e da due altri Direttori generali, come pure dal Direttore generale del personale; esso avrà lo scopo di definire la posizione della Commissione su ogni possibile caso di conflitto di

interessi fra attività svolta da un funzionario dopo aver lasciato la Commissione e quelle che erano le sue responsabilità quando era in servizio presso la Commissione. Tale procedura consentirà un'applicazione più puntuale dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari.

La Commissione manterrà la propria rigorosa politica di sicurezza nei confronti dei lobbisti e il Comitato di sicurezza controllerà attentamente gli sviluppi.

Il pacchetto di misure sopra delineato va visto come un primo passo verso una migliore struttura che favorisca un dialogo aperto fra la Commissione e i gruppi d'interesse. Verso la metà del prossimo anno verrà elaborata una relazione sui progressi compiuti, con una valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte, fondata sul grado in cui esse sono accettate dal settore privato. Essa conterrà anche un aggiornamento sugli sviluppi presso altre istituzioni comunitarie. Successivamente verrà presa ogni misura aggiuntiva che risulti necessaria alla luce di tale valutazione.

### *ALLEGATO I*

#### **QUADRO GENERALE**

È stata eseguita una ricerca sui gruppi d'interesse, il cui esito è sintetizzato qui di seguito.

#### **A. STATI MEMBRI**

##### **Repubblica federale di Germania**

A livello federale esiste una procedura di registrazione aperta alle associazioni con rappresentanza federale, di cui possono avvalersi coloro che desiderano svolgere un'attività lobbistica presso il Bundestag o presso il Governo federale (o presso entrambi). Tale procedura è sotto il controllo del Presidente del Bundestag. Il registro viene pubblicato ogni anno e le associazioni registrate hanno accesso agli edifici e possono partecipare all'elaborazione della legislazione federale. Esistono anche alcuni tipi di procedure meno formali intesi sempre a coinvolgere i gruppi d'interesse nella fase preparatoria delle norme legislative federali o regionali.

##### **Regno Unito**

Alle due camere del Parlamento è stata diffusa una proposta informale per la costituzione di un registro e la definizione di un codice di condotta, proposta riguardante soprattutto le lobby professionali impegnate in attività lobbistica presso i parlamentari. Secondo la proposta, ogni ditta specializzata in attività lobbistica dovrebbe essere registrata. La questione se la procedura di registrazione debba essere estesa anche ad associazioni (per esempio sindacati), società private, ecc. è ancora aperta. Il registro sarebbe reso pubblico e sarà gestito dal Parlamento.

#### **B. ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE**

Riguardo al problema delle relazioni con i gruppi d'interesse è stata avviata una discussione con le altre istituzioni comunitarie. Il Segretario generale ha inviato lettere in materia ai suoi omologhi presso le altre istituzioni.

##### **Parlamento europeo**

Il PE, in quanto istituzione comunitaria direttamente eletta, è particolarmente interessato a mantenere relazioni aperte con il pubblico e, in particolare, con le lobby. Il PE ha rilasciato in passato ai lobbisti dei lasciapassare che permettevano l'accesso agli edifici. L'aumento del numero di lobbisti, tuttavia, e l'abuso di tale privilegio lo hanno però indotto a riconsiderare la propria politica al riguardo.

La «commissione per il regolamento» del PE ha adottato, il 3 ottobre, una raccomandazione dell'Ufficio di presidenza sulle norme che disciplinano la rappresentanza dei gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo.

La raccomandazione è attualmente in discussione presso l'Ufficio di presidenza, al quale spetterà di definire la portata di queste norme adottando tutte o alcune delle proposte di detta commissione.

#### *Contenuto della raccomandazione della «commissione per il regolamento» del Parlamento europeo*

Il contenuto della raccomandazione è essenzialmente il seguente:

- Creazione di un registro pubblico di lobbisti gestito dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. I criteri di ammissione saranno definiti dall'Ufficio stesso.
- Redazione di un codice di condotta, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo, su proposta dell'Ufficio di presidenza e previa consultazione delle commissioni parlamentari. Il PE può chiedere ai lobbisti di costituire una o più organizzazioni professionali, i cui rappresentanti possono agire come interlocutori del PE.
- Attribuzione dei seguenti privilegi ai lobbisti registrati:
  - un lasciapassare che consente l'accesso alle parti degli edifici aperte al pubblico, valido per un anno e rinnovabile dietro presentazione di una relazione annuale;
  - accesso alle riunioni pubbliche delle commissioni;
  - accesso alla biblioteca, previa autorizzazione;
  - possibilità di ottenere i documenti pubblicati dal PE a prezzo di costo. L'Ufficio di presidenza può decidere di fornire anche altri servizi a prezzo di costo;
  - i documenti parlamentari dovrebbero essere a disposizione dei lobbisti a prezzo da determinarsi.
- Combinazione di sanzioni da parte del PE, su proposta dell'Ufficio di presidenza e previa consultazione delle commissioni parlamentari.

Gli europarlamentari, inoltre, saranno tenuti ad aggiornare la dichiarazione dei propri interessi finanziari (almeno annualmente) («capitolo interno»).

### C. PAESI TERZI

#### **Stati Uniti**

Per avere l'autorizzazione di svolgere attività lobbistiche presso il Congresso, tutti i lobbisti (individui, associazioni e società private) sono soggetti alla registrazione obbligatoria e devono attenersi a un codice di condotta. I lobbisti registrati devono presentare al Congresso relazioni trimestrali dettagliate sulle proprie attività. Un apposito ufficio gestisce la procedura e tutte le informazioni relative sono pubblicate e rese disponibili al pubblico.

Esistono anche disposizioni e regolamenti sulle procedure per i lobbisti che trattano con uffici del governo federale. Viene applicato un codice di condotta.

#### **Canada**

La politica del Canada è simile a quella degli Stati Uniti. La registrazione è necessaria per svolgere attività lobbistiche presso il governo federale ed è in corso di discussione al Parlamento una proposta per la registrazione dei lobbisti.

### D. ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

#### **Nazioni Unite**

Le Nazioni Unite hanno stabilito due procedure principali per regolamentare le relazioni tra le ONG da un lato e l'ECOSOC e i suoi organi sussidiari dall'altro.

La prima procedura prevede l'accreditamento per ottenere uno status consultivo nell'ambito del sistema ECOSOC. Tale procedura è gestita dal comitato del Consiglio per le ONG. Lo status consultivo conferisce alle ONG una serie di privilegi come ad esempio una maggiore possibilità di partecipare alle udienze, la possibilità di proporre argomenti da discutere all'ECOSOC e di presentare dichiarazioni scritte. Le ONG con status consultivo presentano, ogni quattro anni, una relazione sulla propria attività.

La seconda procedura riguarda la registrazione delle ONG. Questo registro (detto comunemente roster, «ruolo») è un documento pubblico, gestito dal suddetto comitato delle ONG. I vantaggi derivanti dall'inclusione nel registro sono simili a quelli sopra indicati, ma di portata più ridotta; in particolare, è più limitata la possibilità di presentare dichiarazioni scritte. Il rispetto di un codice di condotta da parte delle ONG è previsto da entrambe le procedure.

*ALLEGATO II***REQUISITI MINIMI PER UN CODICE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI FRA LA COMMISSIONE E I GRUPPI D'INTERESSE**

La Commissione è sempre stata aperta agli stimoli provenienti dai gruppi d'interesse, che ritiene fondamentali per lo sviluppo di politiche valide e funzionali. Questo dialogo si è dimostrato proficuo tanto per la Commissione che per le parti esterne interessate. La Commissione è consapevole dell'esigenza di tali stimoli esterni, li accoglie con favore e intende basarsi ulteriormente su questa pratica in futuro. A tale scopo sono in corso di elaborazione presso tale istituzione una serie di misure volte ad ampliare la partecipazione nella fase di preparazione delle decisioni.

Nel contesto di questo dialogo più ampio, la Commissione ritiene che dovrebbe esistere un'ampia convergenza con i gruppi d'interesse su alcune regole di condotta fondamentali. Nel corso degli anni, entrambe le parti hanno seguito principi di comportamento che la Commissione desidererebbe continuassero ad essere applicati da tali gruppi. Essa ritiene, inoltre, che i gruppi d'interesse siano nella posizione migliore per definire e applicare codici di condotta e invita pertanto i settori interessati a redigerli sulla base dei seguenti requisiti minimi.

**1. Presentazione pubblica**

I gruppi d'interesse non devono presentarsi in maniera fuorviante al pubblico utilizzando titoli, logo, simboli o espressioni (soprattutto quelli impiegati dalla Commissione) per conferire ai loro rappresentanti una falsa autorità o indurre in errore i clienti e/o i funzionari in relazione al loro status.

**2. Comportamento**

I gruppi d'interesse devono sempre comportarsi conformemente agli standard professionali più elevati. L'onestà e la competenza sono essenziali in tutti i contatti con la Commissione.

I gruppi d'interesse devono evitare di lavorare in situazioni in cui è inevitabile o probabile un conflitto di interessi. I loro rappresentanti dovrebbero dichiarare il nome del cliente per cui lavorano ogni volta che si rivolgono alla Commissione.

In ogni comunicazione con la Commissione (scritta e/o orale), tali rappresentanti dovrebbero dichiarare tutti i precedenti contatti avuti con altri rappresentanti della Commissione sullo stesso argomento o su materie correlate.

I gruppi d'interesse non devono impiegare, né cercare di impiegare, funzionari della Commissione, né offrire loro, sotto alcuna forma, incentivi per ottenere informazioni o ricevere un trattamento privilegiato.

**3. Diffusione delle informazioni della Commissione**

I gruppi d'interesse non devono diffondere informazioni fuorvianti.

I gruppi d'interesse non devono procurarsi informazioni con mezzi disonesti.

I gruppi d'interesse non devono cercare di fare traffico di copie di documenti della Commissione a fini di lucro.

**4. Organizzazioni**

Sarebbe opportuna la creazione di una o più organizzazioni che agissero da tramite fra i gruppi d'interesse e la Commissione. Tale organizzazione dovrebbe essere aperta a tutti i rappresentanti dei gruppi in questione e si auspica pertanto che il contributo di ogni singola ditta sia proporzionale alla sua dimensione relativa.

## Maggior trasparenza nei lavori della Commissione

(93/C 63/03)

### 1. Introduzione

La dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione allegata al Trattato sull'Unione europea afferma che «la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione». La Conferenza raccomandava pertanto che la Commissione presentasse al Consiglio, entro il 1993, «una relazione su misure intese ad accrescere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni».

Inoltre, la dichiarazione rilasciata dal Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 richiedeva una «Comunità più aperta, per garantire un dibattito pubblico con più informazioni sulle sue attività».

La presente comunicazione intende favorire una prima discussione sul contributo che la Commissione può offrire ai fini di una maggiore apertura. Essa si rivolge specificamente a quella parte dell'opinione pubblica che, per ragioni professionali o accademiche, segue più da vicino gli affari comunitari. È importante sottolineare che essa non tratta il problema generico di come comunicare con l'opinione pubblica in generale, né di come garantire un migliore accesso del pubblico alle informazioni di cui dispone la Commissione. L'importanza di tali questioni richiede un esame preciso e completo, che la Commissione intende avviare al più presto.

La presente comunicazione andrebbe considerata parallelamente alla comunicazione «Un dialogo aperto e strutturato tra la Commissione e i gruppi di interesse». Detti gruppi trarrebbero grandi vantaggi dal rafforzamento della politica della Commissione in materia di trasparenza.

### 2. Trasparenza

Informazioni più precise sulle iniziative avviate e maggiori possibilità di partecipare alla loro preparazione contribuiranno a far conoscere meglio le politiche della Commissione. A tal fine possono essere migliorate alcune prassi già esistenti.

#### a) Programma di lavoro annuale e programma legislativo

Il programma di lavoro annuale della Commissione è stato creato poiché occorre stabilire un elenco di priorità. Il programma definisce i settori prioritari e descrive le principali misure che la Commissione intende proporre, o auspica vengano attuate da altre istituzioni. Nell'attuale sistema, il programma viene adottato dalla

Commissione all'inizio dell'anno e in seguito discusso e votato dal Parlamento europeo.

Per garantire maggiore trasparenza, la Commissione ha proposto che il programma di lavoro sia pronto entro ottobre.

Oltre al programma di lavoro della Commissione, esiste un programma legislativo interistituzionale, per l'attuazione del quale si potrebbe prevedere una partecipazione più attiva del Consiglio. Andrebbe fatto tutto il possibile affinché lo stile del programma risulti più chiaro ed accessibile. Gli obiettivi di ciascuna proposta legislativa verranno illustrati con un linguaggio semplice.

Entrambi i programmi dovrebbero venire maggiormente pubblicizzati. Si propone quindi che d'ora in poi essi vengano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le versioni aggiornate del programma legislativo andrebbero inoltre pubblicate a intervalli regolari.

#### b) Partecipazione alla preparazione delle decisioni e delle proposte della Commissione

Occorre rivolgere particolare attenzione alla preparazione delle decisioni e delle proposte della Commissione. Una maggiore partecipazione pubblica ai lavori della Commissione favorisce una gestione più aperta e può quindi ispirare maggiore fiducia all'opinione pubblica.

La Commissione ha già la fama di essere un'istituzione aperta, grazie a dispositivi quali la presentazione ai comitati consultivi di progetti di proposte su questioni politiche fondamentali, ma si ritiene che in alcuni casi sarebbe opportuno condurre in una sfera più ampia il lavoro di raccolta degli elementi necessari (in particolare per iniziative di vasta portata). Ciò consentirebbe a un numero crescente di persone interessate di esprimere la propria opinione. Spetta al servizio competente decidere quando e a chi richiedere un parere. Dovrebbero venire adottate le misure necessarie per garantire che tutti i gruppi interessati ad una determinata questione abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni. La Commissione sarà così in grado di formulare proposte equilibrate.

Nel caso di iniziative di vasta portata, si raccomanda una preparazione più approfondita e trasparente. Tali iniziative andrebbero attentamente selezionate per evitare di sovraccaricare la Commissione con questioni che non richiedono un trattamento così approfondito, vale a dire attività che riguardano la gestione quotidiana di politiche comunitarie già esistenti. Tale selezione verrà effettuata,

provvisoriamente, nell'ambito del programma di lavoro annuale e del programma legislativo della Commissione. Le iniziative per le quali la Commissione intende avvalersi di un parere più completo verranno evidenziate in questi documenti. Il programma di lavoro offrirà così alle parti interessate una prima possibilità di strutturare le proprie attività.

Sinora, per stimolare un dibattito più generale sui suoi progetti di proposta, la Commissione si è servita della pubblicazione di libri verdi e di libri bianchi, di colloqui, nonché dell'organizzazione di seminari informativi. In alcuni casi sarebbe utile introdurre ora una procedura di notifica. Si tratterebbe di un breve resoconto delle iniziative politiche proposte, pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, di informazioni su come ottenere copie del documento, di un termine entro il quale le parti interessate dovranno rispondere e del nome e dell'indirizzo della persona alla quale inviare la risposta. Se del caso, la procedura di notifica inizierebbe contemporaneamente alla presentazione di un progetto di proposta ad un comitato consultivo.

Il direttore generale competente, debitamente autorizzato dal Commissario interessato, deciderebbe le modalità di richiesta di un parere più completo. Andrebbe favorita in particolare la preparazione di libri verdi e saranno altresì organizzati colloqui e seminari informativi. In altri casi, la procedura di notifica costituirebbe il modo migliore per favorire una maggior partecipazione.

La consultazione a largo raggio prescelta avverrebbe dopo la consultazione interna tra servizi in merito alla proposta.

Nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal Consiglio, la Commissione è assistita da numerosi comitati costituiti da rappresentanti degli Stati membri (procedura dei comitati). Si propone che le norme che disciplinano l'accesso alle informazioni per questo tipo di comitato restino immutate, infatti i verbali delle riunioni e le singole opinioni formulate dalla Commissione e dai rappresentanti degli Stati membri mantengono il carattere riservato. Non cambia poi l'attuale prassi di citare nel preambolo di una proposta della Commissione il parere del comitato in questione.

Per quel che riguarda altri comitati di carattere consultivo e gruppi di esperti, tuttavia, la Commissione dovrebbe considerare attentamente la possibilità di concedere, su richiesta, un accesso alle attività di questi organismi, nonché la maggior trasparenza che ne deriva, a fronte delle richieste supplementari di risorse umane e finanziarie determinate da una siffatta politica. Nell'ambito di tale esame, si dovrebbero tenere in debito conto:

— l'esigenza di non compromettere l'efficienza dei comitati o dei gruppi di esperti e la loro utilità per la Commissione;

— la necessità di mantenere il carattere riservato delle attività di questi organismi, quando ciò si riveli opportuno, per proteggere, ad esempio, alcuni interessi pubblici e privati.

### c) *Divulgazione delle informazioni*

I cittadini della Comunità sono estremamente interessati a ricevere documenti, nelle nove lingue ufficiali della Comunità, poco dopo la loro adozione da parte della Commissione. In tale contesto occorre rammentare che, in conformità delle norme relative al regime linguistico, nonché della loro attuazione, uno Stato membro o una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, può inviare alle istituzioni comunitarie documenti redatti in una qualsiasi lingua ufficiale di sua scelta. La risposta viene redatta nella medesima lingua. I documenti che un'istituzione comunitaria invia a uno Stato membro o a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, vengono redatti nella lingua di tale Stato. I regolamenti e altri documenti di applicazione generale sono redatti nelle nove lingue ufficiali. Andrebbero rammentati al personale gli orientamenti interni sulla presentazione di documenti nelle diverse lingue comunitarie prima della loro approvazione da parte della Commissione. La comunicazione conterrà altresì un riferimento alle procedure esistenti in materia di corrispondenza.

Inoltre, andrebbe maggiormente pubblicizzata la possibilità di ottenere informazioni già contenute in base di dati (CELEX, RAPID, INFO 92, ecc.). Sono in corso di compilazione guide intese a semplificare l'accesso ad alcune di tali basi. In secondo luogo, si propone che i documenti vengano messi a disposizione del pubblico non appena completate le procedure esistenti, quali una presentazione formale alle altre istituzioni della Comunità e/o la notifica formale degli Stati membri. Il Segretariato generale, il Servizio di Traduzione, le DG IX, X, XIII e l'Ufficio pubblicazioni esamineranno le varie possibilità di migliorare la situazione odierna. Nell'ambito dell'attuale sistema di classificazione, tutti i documenti che riguardano argomenti generali vengono classificati con la sigla COM. Questi documenti sono facilmente reperibili e vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. I documenti che riguardano specificamente un determinato settore vengono invece classificati con la sigla SEC. La classificazione di un documento come COM o SEC viene decisa caso per caso dal Segretariato generale, previa consultazione con i servizi. Per offrire maggiore accesso alle informazioni della Commissione, in futuro verranno classificati più documenti sotto la sigla COM anche se riguardano argomenti apparentemente specifici. Ne conseguirebbe una più ampia diffusione di documenti che, a prima vista, sembrano avere un interesse più specifico. La Commissione sottolinea inoltre che per favorire un maggiore accesso del pubblico ed aumentare la trasparenza, occorrerà avviare iniziative per pubblicare, settimanalmente, un elenco di tutti i documenti COM nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità euro-*

pee, serie C. Ciascuna voce comprenderà il numero di catalogo dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. I documenti potranno essere richiesti allo stesso Ufficio; verranno indicati i numeri di telefono e di fax.

### 3. Politica legislativa

La Commissione considera il consolidamento e la codificazione costitutiva della normativa comunitaria esistente e futura importanti dispositivi che consentono di renderla più accessibile al pubblico.

Il consolidamento consiste nel raggruppare varie misure comunitarie in un unico testo per rendere il diritto comunitario più accessibile, chiaro e trasparente. Tale testo, di per sé, non è giuridicamente vincolante e viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Il sistema informativo gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, che diverrà operativo all'inizio del prossimo anno, ha conseguito dei progressi nel campo del consolidamento. Gli aggiornamenti e un miglior uso della base *Communitatis Europaeae Lex* (CELEX) possono fornire un ulteriore accesso alla normativa comunitaria.

La codificazione costitutiva consiste nel raggruppare gli atti della normativa comunitaria esistente in un nuovo testo che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie L. Pertanto, la normativa esistente oggetto della codificazione, verrà annullata con l'entrata in vigore della normativa codificata. La Commissione inserirà proposte relative a questa codificazione nei suoi programmi legislativi annuali.

### 4. Proposte

Le proposte seguenti dovrebbero essere considerate come un passo avanti per aumentare la trasparenza e sono rivolte in particolare a coloro che, per ragioni professionali o accademiche, seguono più da vicino le politiche comunitarie.

Si propone quindi alla Commissione di adottare le decisioni seguenti:

- preparare il proprio programma di lavoro entro il mese di ottobre di ogni anno; promuovere una partecipazione più attiva del Consiglio dei ministri all'attuazione del programma legislativo; redigere entrambi i programmi in uno stile più accessibile e pubblicarli nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

- ricercare un parere più approfondito su alcune proposte chiave in una fase iniziale del loro iter; a tal fine la Commissione:
  - specificherà tali proposte nel programma di lavoro annuale e nei programmi legislativi;
  - favorirà la realizzazione di libri verdi e in alcuni casi ricorrerà a una procedura di notifica;
  - considererà se e quando debba essere garantito un maggiore accesso alle informazioni sui lavori svolti dai comitati consultivi;
- garantire che i documenti della Commissione siano messi direttamente a disposizione del pubblico, nelle nove lingue ufficiali della Comunità, subito dopo l'adozione da parte della Commissione e la distribuzione alle altre istituzioni comunitarie; a tal fine essa:
  - pubblicherà maggiormente le basi di dati esistenti;
  - garantirà che tutti i documenti di interesse pubblico vengano classificati sotto il titolo COM piuttosto che SEC;
  - incaricherà il Segretariato generale, il Servizio di Traduzione, le DG IX, X, XIII e l'Ufficio pubblicazioni di proporre altri mezzi specifici per migliorare la diffusione di informazioni;
- la Commissione continuerà la propria attività nel campo del consolidamento e della codificazione costitutiva della normativa; a tal fine essa inserirà proposte al riguardo nel programma legislativo annuale.

Si propone di compiere tali passi verso una maggior trasparenza entro il 1° gennaio 1993.

Nel frattempo, dovranno continuare i lavori relativi a una serie di altre questioni, tra le quali i sistemi per migliorare l'accesso all'informazione disponibile presso la Commissione e la sua politica in materia di comunicazione ed informazione. Si richiede ai servizi competenti di compiere uno studio particolareggiato e di presentare proposte concrete, in merito anche alle conseguenze in materia di risorse, entro il 31 marzo 1993.

Si propone alla Commissione di trasmettere la presente comunicazione, unitamente a quella relativa a «Un dialogo aperto e strutturato tra la Commissione e i gruppi d'interesse», al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/556/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina**

(93/C 63/04)

COM(93) 55 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 1 della direttiva 89/556/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE<sup>(2)</sup>, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina esclude gli embrioni ottenuti con talune tecniche dal campo d'applicazione della succitata direttiva; che gli embrioni sottoposti a tecniche di manipolazione che comportano la penetrazione della zona pellucida possono essere ammessi agli scambi o importati nella misura in cui soddisfano i requisiti della direttiva 89/556/CEE a condizione che siano fornite alcune garanzie supplementari; che gli embrioni ottenuti con la fecondazione *in vitro* possono altresì essere ammessi agli scambi o importati fornendo appropriate garanzie;

considerando che le garanzie supplementari richiedono modifiche degli allegati che sono di competenza della Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva 89/556/CEE;

considerando che è opportuno apportare altre modifiche alla direttiva per precisare lo statuto dello sperma utilizzato per la fecondazione di ovuli e per tener conto della nuova politica seguita dalla Comunità in materia di afta epizootica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 89/556/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
 

«2. La presente direttiva non si applica agli embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei.»
- 2) All'articolo 3, lettera a) il brano di frase «quale definito all'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE<sup>(1)</sup>» è sostituito dal seguente testo «ricosciuto dall'autorità nazionale per quanto concerne la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio di sperma.» La nota in calce corrispondente è soppressa.
- 3) L'articolo 4 è soppresso.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1993. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della legislazione nazionale da essi adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Phare — biocoating installation

Gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo della Romania per un progetto finanziato nell'ambito del programma Phare

(93/C 63/05)

**Titolo del progetto:**

Sostegno ad agricoltori privati - fornitura di un impianto di confettamento per i semi di barbabietola

**1. Partecipazione e origine**

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea, e dell'Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

**2. Oggetto**

Fornitura di un impianto completo di confettamento con una capacità di 60-80 unità germinabili all'ora.

**3. Fascicolo di gara**

Il fascicolo di gara può essere richiesto gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Ministry of Agriculture and Food, Project Management Unit, Phare programme, Attention Mr Calori, 16 Boulevard Carol 1er, Sector 3, RO-Bucharest, tel. (40-1) 312 40 31, telefax (40-1) 312 40 29.
- b) Commissione delle Comunità europee, DG I, servizio operativo Phare, all'attenzione del sig. D. Gigliotti, rue de la Loi 200 (AN88-4/38), B-1049 Bruxelles, telex 21877 COMEU B, telefax 235 53 87;
- c) Uffici delle Comunità europee di:
  - D-5300 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 973 19 92; facsimile (44) 71 973 19 00/19 10],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

**4. Offerte**

Le offerte devono pervenire, entro e non oltre il 21. 4. 1993 (10.00) ora locale, presso: Ministry of Agriculture and Food, PMU - Phare Programme, 16 Boulevard Carol 1er, Sector 3, RO-Bucharest.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 21. 4. 1993 (14.00) ora locale, stesso indirizzo.

### Servizi di supporto informatico

(93/C 63/06)

1. Commissione delle Comunità europee, centro comune di ricerca, sito di Ispra, divisione contratti, I-21020 Ispra. Tel. (03-32) 78 91 26. Telefax (03-32) 78 99 25.
2. Invito ristretto alla licitazione in applicazione delle prescrizioni degli articoli 56 e 57 del regolamento finanziario delle Comunità europee del 13. 3. 1990 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990).
3. a) Vedasi punto 1.  
b) La fornitura di servizi professionali informatici in supporto alle attività amministrative e direzionali.  

Aree di interesse sono: consulenza manageriale, sistemi informativi direzionali, analisi di flussi di lavoro, progetto di procedure, formulari elettronici, archivi di dati, sistemi di comunicazione e coordinamento di gruppo, gestione dei dispositivi informatici (stazioni di lavoro, reti, elaboratori).

I servizi richiesti riguardano il ciclo di vita degli strumenti informatici ovvero il progetto, lo sviluppo, l'installazione, l'adattamento, la manutenzione, la formazione, l'assistenza, la documentazione, la gestione.

I prodotti da installare/personalizzare/sviluppare devono rispettare la normativa architettura sistemi aperti.

I servizi richiesti devono contribuire al miglioramento della qualità ed efficienza dei processi amministrativi e direzionali e del relativo lavoro di gruppo. Essi saranno realizzati in progetti da eseguire secondo specifiche.
- c) La fornitura può essere divisa in lotti.
4. La conclusione del contratto è prevista prima della fine del 1993 ed i lavori sono da eseguire nel periodo 1993-1996.
- 5.
6. a) 21 giorni a partire della data di pubblicazione del presente avviso.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.
7. Gli inviti per la licitazione saranno inviati immediatamente dopo la selezione delle ditte interessate.
8. Allo scopo di qualificare i candidati, le ditte partecipanti dovranno dimostrare quanto segue:
  - che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente conformemente alla legislazione della Nazione di appartenenza, ovvero che a proprio carico non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione della nazione di appartenenza;
  - che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione della Nazione di appartenenza.

Sempre per gli stessi fini, le ditte partecipanti dovranno inoltre produrre:

  - copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio o qualsiasi ente equivalente, secondo la legislazione della Nazione di appartenenza;
  - una descrizione sommaria dei principali lavori eseguiti negli ultimi cinque anni;
  - una dichiarazione relativa al bilancio ed al fatturato complessivo degli ultimi tre anni.

L'invio dei documenti da parte delle ditte non vincola in alcun modo la Commissione.
9. Verrà fatta una scelta tenendo conto delle quotazioni nel complesso economicamente più vantaggiose ed, in particolare, dell'esperienza delle ditte nel settore.
10. Alle ditte selezionate sarà inviato un invito a sottoporre offerta, accompagnato dai documenti sottolencati:
  - capitolato delle condizioni generali applicabili ai contratti stipulati con il CCR,
  - specifiche tecniche, progetto di massima, capitolato speciale e condizioni particolari.

I documenti specifici saranno per la maggior parte in lingua inglese, per il resto in lingua italiana.

Una riunione d'informazione sul progetto verrà organizzata presso il CCR Ispra subito dopo l'invio delle richieste di offerta.
- 11.

**Bando di gara relativo alla valutazione del programma d'azione comunitaria per la formazione professionale dei giovani e la loro preparazione alla vita adulta e lavorativa (Petra)**

(93/C 63/07)

**A. Oggetto e ammissibilità**

1. La Commissione delle Comunità europee (Task Force risorse umane, istruzione, formazione e gioventù) (TFRH/01/93) intende procurarsi il concorso di una o più organizzazioni o di un partenariato di organizzazioni allo scopo di realizzare la valutazione esterna del programma Petra (programma d'azione comunitaria per la formazione professionale dei giovani e la loro preparazione alla vita adulta e lavorativa), come previsto all'articolo 8 della decisione 91/387/CEE (che amenda la decisione 87/569/CEE).

2. Tale valutazione è diretta ad esaminare:

- l'effetto globale del programma (esercizio I);
- i risultati delle misure transnazionali del programma, secondo l'articolo 3 e l'allegato della decisione su Petra (esercizio II);
- gli aspetti organizzativi e operativi del programma (esercizio III).

Questo esercizio di valutazione è il primo per il programma Petra. Il suo obiettivo è quello di analizzare l'attuazione e l'effetto del programma la cui seconda fase è stata lanciata nel 1992, al fine di poter introdurre le modifiche necessarie a rendere più efficaci le azioni e le attività del programma e ad accrescerne l'effetto.

3. Le organizzazioni o i partenariati di organizzazioni interessate devono essere in grado di provare la loro esperienza nel campo della valutazione dei programmi di formazione professionale e la loro capacità di realizzare tali lavori di valutazione a livello nazionale ed europeo, in diretta collaborazione con i responsabili del programma.

Esse devono essere in grado di dimostrare una certa esperienza nel campo della formazione professionale e una competenza transnazionale già consolidata nel settore dell'analisi e della valutazione delle azioni di formazione professionale. Esse devono offrire una vasta gamma di competenze linguistiche nelle lingue ufficiali della Comunità europea.

4. La valutazione che la/le organizzazione/i pre-scelta/e dovranno eseguire sarà l'oggetto di un contratto per un periodo di otto mesi a partire

dall'1. 6. 1993. La Commissione dovrà ricevere un rapporto intermedio entro il 15. 10. 1993 e un rapporto finale accompagnato da un rapporto finanziario dettagliato entro il 31. 1. 1994.

5. La Commissione si riserva il diritto di scartare le proposte presentate da organismi la cui partecipazione potrebbe inficiare l'imparzialità del lavoro realizzato.

**B. Procedura**

6. Il capitolato di gara sarà ottenibile su domanda scritta o per fax presso la Commissione delle Comunità europee, Task Force risorse umane, istruzione, formazione e gioventù, all'attenzione del sig. T. Mawson, J37, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 295 57 04. Il capitolato di gara è disponibile in inglese, francese e tedesco e il richiedente dovrà specificare la lingua in cui preferisce ricevere la documentazione.

7. Le offerte dovranno pervenire alla Commissione delle Comunità europee, Task Force risorse umane, istruzione, formazione e gioventù, all'attenzione del sig. T. Mawson, rue Joseph II 37, ufficio 2/26, al più tardi entro il 16. 4. 1993 (16.00).

8. Le offerte devono essere:

a) preferibilmente inviate per posta (all'indirizzo indicato al paragrafo 6),

oppure

b) consegnate al funzionario suindicato.

Le offerte per posta devono essere inviate per raccomandata.

9. Per la data di presentazione farà fede il timbro postale, oppure una ricevuta datata e firmata dal funzionario della Task Force incaricato della ricezione delle offerte.

10. L'offerta deve essere in doppia busta chiusa; oltre all'indirizzo del destinatario come indicato, la busta interna deve recare la dicitura: «Bando di gara n. 93/01/TFRH - Offerta di (nome dell'organismo) - Da non aprire da parte del servizio postale interno.»

Non sono ammesse buste con chiusura autoadesiva che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia.

11. L'offerta dovrà assolutamente indicare:

- lo statuto della persona giuridica che presenta l'offerta;
- il programma di lavoro, la metodologia, i criteri e gli indicatori proposti, e un calendario dettagliato dei lavori;
- informazioni concernenti le esperienze precedenti in rapporto alla valutazione proposta, compresa tutta l'eventuale documentazione relativa a lavori di natura simile eseguiti per conto della Commissione delle Comunità europee;
- la struttura organizzativa prevista per l'esecuzione del programma;
- un bilancio dettagliato per il periodo di applicazione del contratto (1. 6. 1993 - 31. 1. 1994) presentato in base all'allegato del capitolato di gara, tenendo conto del fatto che la Commissione delle Comunità europee è esente da qualsiasi dazio e imposta, inclusa l'imposta sul valore aggiunto.

12. L'offerta, che può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità, deve essere inviata o consegnata in triplice copia all'indirizzo suddetto.

**C. Modalità di selezione**

13. Le offerte saranno giudicate sulla base dei seguenti criteri:

- la capacità dell'organizzazione, dimostrata nella sua offerta, di soddisfare i requisiti elencati nel presente bando e definiti in dettaglio nel capitolato di gara;
- la pertinenza, la qualità e la fattibilità della proposta, e la metodologia, i criteri e gli indicatori proposti per la valutazione;
- le garanzie professionali e finanziarie presentate dall'offerente e la qualità della persona giuridica proposta;
- il bilancio proposto;
- una prova chiara dell'esperienza acquisita in materia di valutazione dei programmi di formazione professionale e di valutazione transnazionale, preferibilmente nella Comunità europea;
- prova della capacità di intraprendere il lavoro in tutti gli Stati membri.

14. L'offerta avrà una validità di sei mesi a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

15. Un comitato ad hoc della Commissione sarà incaricato dell'apertura delle offerte e della verifica del rispetto delle condizioni di presentazione.

16. La Commissione si riserva il diritto di trattare con la persona giuridica di sua scelta.

17. Gli offerenti saranno informati dell'esito delle loro offerte.

18. Le condizioni finanziarie del contratto sono espresse in ecu. L'importo globale sarà commisurato alle disponibilità di bilancio della Commissione.

**Bando di gara relativo ad uno studio sugli acquisti transfrontalieri nelle regioni di confine della Comunità**

(93/C 63/08)

**1. Obiettivo**

La Commissione delle Comunità europee, servizio politica dei consumatori, intende commissionare uno studio sugli acquisti transfrontalieri nelle regioni di confine della Comunità europea.

**2. Mandato**

Lo studio coprirà le caratteristiche dei acquisti transfrontalieri nelle regioni di confine Francia/Germania; Francia/Belgio; Paesi Bassi/Germania; Paesi Bassi/Belgio;

Belgio/Germania/Paesi Bassi; Lussemburgo/Belgio/Germania. Per ogni relazione è necessario effettuare un'inchiesta in una città dei paesi interessati.

**3. Portata**

Lo studio consisterà, per le famiglie che già acquistano in paesi limitrofi, in una raccolta di informazioni sulla natura dei prodotti acquistati all'estero, sulla frequenza degli acquisti, sulla loro regolarità, sulle motivazioni degli acquisti all'estero, sull'interesse attribuito ad aspetti quali il prezzo, la qualità, il servizio postvendita al momento

di decidere di effettuare acquisti, nei paesi di residenza o nei paesi limitrofi, la disponibilità ad ampliare gli acquisti successivamente all'apertura delle frontiere.

Per le famiglie che non hanno mai effettuato acquisti nei paesi limitrofi è necessario esaminare le ragioni di questa attitudine, l'interesse relativo ad aspetti quali il prezzo, la qualità, il servizio postvendita, al momento della loro decisione di effettuare degli acquisti nel paese di residenza o all'estero.

#### 4. Termini

Lo studio dovrà essere ultimato entro un termine di 9 mesi a decorrere dalla stipulazione del contratto.

#### 5. Offerte

Le persone interessate sono invitate a presentare, entro trenta giorni di calendario a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, un'offerta scritta a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:

- Signor K. Barlebo-Larsen, Commissione delle Comunità europee, servizio politica dei consumatori, rue de la Loi 200, (JII 70 - 6/18), B-1049 Bruxelles.

Le offerte potranno anche essere consegnate direttamente, entro i medesimi termini, presso la segreteria del direttore generale del servizio «Politica dei consumatori», al seguente indirizzo:

- rue Joseph II 70, bureau 6/14, B-1049 Bruxelles.

La data di presentazione sarà attestata:

- dal timbro postale o dalla ricevuta della raccomandata
- oppure
- dalla ricevuta, debitamente datata e firmata dal funzionario al quale l'offerta sarà stata direttamente consegnata.

Le offerte dovranno essere presentate in triplice esemplare all'interno di due buste sigillate. Oltre al nominativo in precedenza indicato, la busta interna dovrà recare la menzione seguente: «Offerta d'appalto n. SPC/93/1/18 impresa ...» - Non va aperta dalla Commissione d'apertura delle offerte.

Non si devono utilizzare buste autoadesive destinate ai plichi aperti.

#### 6. Capitolato d'oneri e informazioni supplementari

- per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee, servizio politica dei consumatori, Unità 1, rue Joseph II 70, B-1049 Bruxelles.

- per telefono al n. (02) 295 64 98,
- per telecopiatrice n. (02) 296 42 72.

